



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Delibera ANAC n. 43/2016 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti**

*Roma, martedì 31 Gennaio 2017*

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata a decorrere da lunedì 9 gennaio a venerdì 27 gennaio 2017.

### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione è stata condotta dal responsabile della prevenzione della corruzione nonché responsabile della trasparenza del Consiglio Nazionale Forense attraverso la verifica dell'attività svolta dal Responsabile della pubblicazione dei dati e dell'aggiornamento degli stessi nella sezione "Amministrazione trasparente" consultabile sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense al fine di accertare l'esatto e completo adempimento degli obblighi di pubblicazione in quanto compatibili in ragione della natura giuridica del Consiglio.

È stata, altresì, analizzata la documentazione pervenuta sia dai componenti dell'organo di indirizzo (Consiglieri nazionali) che dai consulenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, al fine di verificare la corrispondenza tra quanto chiesto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quanto effettivamente prodotto (cfr. dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013; dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013; dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziale; curricula). Alcuni dati risultano parzialmente pubblicati in quanto, allo stato, non completamente prodotti dai soggetti a cui sono stati richiesti.

Sono in fase di pubblicazione i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) e d) del d. lgs. 33/2013. Si precisa sin da ora che il Consiglio nazionale si è dotato di un regolamento interno che stabilisce tassativamente, a partire dal mese di gennaio 2016, i compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, le indennità ed i gettoni di presenza.

Non risultano pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e) ed f) del d. lgs. 33/2013 in ragione della previsione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 97 del 2016<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»;

b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sono state, inoltre, organizzate riunioni ed incontri con i dipendenti responsabili degli uffici aventi ad oggetto la individuazione dei dati da pubblicare in loro possesso nonché la trasmissione degli stessi. *In parte qua*, si sono svolti colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati e del responsabile dell'inserimento degli stessi.

Infine, sono state realizzate verifiche sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Con riferimento agli enti privati in controllo del Consiglio Nazionale Forense, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha richiesto l'invio dei dati di cui all'art. 22 del d. lgs. 33/2013. I dati pervenuti e pubblicati in formato tabellare nell'apposita sottosezione del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.

Non risultano pubblicati i dati di cui all'art. 1, comma 32 della legge 190 del 2012 (*Recante gli obblighi di pubblicazione per le stazioni uniche appaltanti*) non essendo tale disposizione applicabile al Consiglio Nazionale Forense.

Non risultano pubblicati i dati previsti dall'art. 37, comma 1 del d. lgs. 33/2013 (*Bandi di gara e contratti*), in quanto il Consiglio Nazionale Forense nell'anno 2016 non ha realizzato gare, bandi ed avvisi di qualunque tipologia.

Non risultano pubblicati i dati di cui all'art. 42, comma 1 del d. lgs. 33/2013 (*Interventi straordinari e di emergenza*) in quanto nell'anno 2016 non sono stati realizzati interventi straordinari e di emergenza.

Firma del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
**f.to Avvocato Nicola Cirillo**

---

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».